

Mobilità volontaria e nulla osta: più chiarezza per una positiva evoluzione del Ssn

In questi anni di evoluzione organizzativa è chiaro a tutti che la nostra categoria professionale è composta da dipendenti che temono l'allontanamento coatto dalla sede occupata, e da coloro che ambiscono cambiar luogo di lavoro per motivi personali o professionali. La classe medica è stata penalizzata dalle leggi vigenti perché è stata collocata (forzatamente) in una categoria troppo ampia e disomogenea. Punto d'inizio è l'articolo 20 comma 2 del Ccnl 1998-2001 che in merito alla richiesta di mobilità volontaria di un dipendente recita: "Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi".

Tuttavia il decreto legislativo del 30 marzo 2001 (art. 30 comma 2 bis) introduce la discrezionalità nella concessione del nulla osta da parte dell'azienda di appartenenza entrando in conflitto con l'articolo 20 del Ccnl citato prima. Dopo 8 anni con l'articolo 49, del decreto legge del 27 ottobre 2009, n. 150, si modifica il comma 1 dell'articolo 30, aggiungendo al testo l'obbligo da parte delle Pa di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire, mediante anche domanda di mobilità volontaria (comma 1-bis), ma sempre in maniera imprescindibile dalla concessione del nulla osta da parte dell'azienda di appartenenza.

L'art.4 della legge del 11/08/2014 conferma quale sia la discrezionalità riconosciuta agli enti pubblici non economici nel concedere o meno il nulla osta in merito a domande volontarie di mobilità. Nel 2015 la Legge della Riforma della P.A. (07/08/2015: Legge Madia) con l'articolo 11, comma 1, lettera f) dell'As 1577-B f) mantiene l'ombra dell' indefinito sulla mobilità nella P.A. con questo passaggio: "previsione dei casi e delle condizioni in cui non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria". La classe medica è costituita da soggetti che, per precise caratterizzazioni pro-

fessionali maturate nel tempo, mirano ad aggregarsi o si disgregano a formare gruppi, "squadre" che raggiungono spesso obiettivi scientifici importanti. Il traguardo è ostacolato o limitato dalla necessità di ottenere il nulla osta discrezionale al trasferimento da parte



BRUNO NICORA
Dirigente medico
di primo livello
Presso Asst di
Pavia

della struttura di appartenenza realizzando un vero e proprio "sequestro di professionista". La situazione produce, di riflesso, situazioni negative quali una dequalificata lievitazione professionale. Altro scenario prevedibile è quello in cui un direttore dipartimentale avrà difficoltà a reperire gli specialisti che gli occorrono per il suo progetto di lavoro (utile a far progredire il servizio sanitario nazionale). L'istituto della mobilità volontaria ha subito modifiche grazie a provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che permettono di far prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto alle esigenze professionali del dirigente. È necessario fare un passo indietro.